



N. 19/10730

# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi

D.D. 10/03/2010, n. 7204, con il quale si approva una apparecchiatura per l'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle riparazioni degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada denominata "Universal Tachograph Tester" che presenta varianti rispetto a quella già ammessa alla verifica metrica con decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 20022

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R.D. 12/6/1902, n. 226, modificato con D.P.R. 12/11/1958, n. 1215, e con D.P.R. 22/8/1972, n. 622;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

**Visto** il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

**Visto** il decreto ministeriale 10 agosto 2007 recante le "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361";

**Visto** il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 20022, con il quale si approva una apparecchiatura per l'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle riparazioni degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada denominata "Universal Tachograph Tester";

**Vista** la domanda del 6 luglio 2009 della Ditta LT Instruments S.r.l. rivolta ad ottenere l'approvazione di varianti all'apparecchiatura "Universal Tachograph Tester precitata;

**Viste** le risultanze favorevoli dell'istruttoria,

6 A



## DECRETA:

### Art. 1

- 1 L'apparecchiature denominata "Universal Tachograph Tester" per l'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle riparazioni degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada può essere presentata alla verifica metrica ed alla legalizzazione in una versione che presenta varianti di limitata rilevanza metrologica rispetto a quella originale approvata con il decreto citato nelle premesse
- 2 Le varianti consistono nell'utilizzo di un nuovo software al fine di consentire l'interfacciamento e taratura anche del seguente tachigrafo digitale:
  - EFKON tipo. EFAS-3 di cui al certificato di omologazione n. e1-200
- 3 Il software nella nuova versione è così identificato:
  - Ver 3.20
  - Checksum: 0x242A
- 4 Rimangono inalterate le caratteristiche funzionali e metrologiche del sistema.

### Art. 2

- 1 Nelle verificazioni prima e periodica si seguono le norme fissate dal D.M. 3 luglio 2007, n. 20022.
- 2 Nulla è variato nel piano di legalizzazione

### Art. 2

- 1 La documentazione prodotta dalla Ditta LT Instruments S.r.l. per il rilascio del presente decreto è agli atti di questo Ufficio ed è registrata con il numero:
  - Pratica n.10730

Handwritten initials and a mark.



Ministero dello Sviluppo Economico

- 2 È obbligo da parte del fabbricante e dell'utente mettere a disposizione dei funzionari incaricati il manuale d'uso dello strumento in sede di verifica prima e periodica, di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza.
- 3 In sede di verifica prima il fabbricante deve allegare alla distinta di presentazione, mod. 8, prevista dall'art. 37 delle vigenti istruzioni amministrative, approvate con D.M. 8 dicembre 1909, n. 16679, apposita dichiarazione con la quale assicura che gli strumenti presentati alla verifica hanno le caratteristiche seguenti:
  - a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso questo Ufficio;
  - b) non consentono alterazioni dei dati a meno di rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi e non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi.

**Art. 3**

- 1 L'approvazione rilasciata con il presente decreto, che si compone di tre pagine di testo ha efficacia ai soli fini metrologici, restando il fabbricante responsabile di ogni inosservanza in relazione a disposizioni vigenti in materia non metrologica.
- 2 Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Direttore Generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica entro trenta giorni dalla data della sua notifica.

Roma, 10/03/2010

IL DIRIGENTE  
(Anna Signore)